



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230, "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'art. 23 "Contratti per attività di insegnamento", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
VISTO il D.R. n. 3194/AG del 12.06.2017, con cui è stato emanato il Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e di supporto alla didattica, e successive modificazioni;
ACQUISITE le deliberazioni adottate dal Senato accademico nella seduta del 19 febbraio 2024, del Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2024 e del Senato accademico nella seduta del 18 marzo 2024 per l'approvazione definitiva delle modifiche apportate al Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e di supporto alla didattica che muta la titolazione in Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici, di supporto alla didattica, di tutorato didattico, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30.12.2010, n. 240;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici, di supporto alla didattica, di tutorato didattico, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30.12.2010, n. 240 comprensivo delle modifiche approvate;

DECRETA

Art.1

- 1) Per le motivazioni espresse nelle premesse, il Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e di supporto alla didattica, emanato con D.R. n. 3194 del 12.06.2017 e modificato con D.R. n. 4295 del 19.07.2017 e D.R. n. 3982 del 29.05.2019, è ulteriormente modificato ivi compresa la titolazione, come indicato nel testo parte integrante del presente decreto.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIDATTICI, DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA, DI TUTORATO DIDATTICO, AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

INDICE

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 Programmazione delle attività formative

Art. 3 Attribuzione di incarichi di insegnamento e/o laboratorio per impegno-incarico istituzionale, addizionale e a titolo gratuito ai docenti di ruolo

Art. 4 Incarichi diretti

Art. 5 Conferimento di incarichi didattici tramite bando

Art. 6 Requisiti per l'ammissione alle procedure di selezione

Art. 7 Commissione giudicatrice

Art. 8 Stipula e rinnovo dei contratti e degli affidamenti

Art. 9 Diritti e doveri – Cessazione dell'incarico

Art. 10 Conferimenti di incarichi di supporto alla didattica e di tutorato didattico

Art. 11 Requisiti per accedere alle selezioni per gli incarichi di cui all'Art. 10

Art. 12 Commissione giudicatrice per gli incarichi di cui all'Art. 10

Art. 13 Stipula e rinnovo degli incarichi di cui all'Art. 10

Art. 14 Diritti e doveri – Incompatibilità degli incarichi di cui all'Art. 10 – Cessazione

Art. 15 Trattamento previdenziale e assicurativo

Art. 16 Entrata in vigore e norme transitorie e finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi didattici, di supporto alla didattica e di tutorato didattico ai sensi dell'art. 23 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, nei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai sensi del medesimo articolo.
- 2) Gli incarichi dovranno essere attivati per sopperire a motivate esigenze didattiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

Programmazione delle attività formative

- 1) Le Scuole definiscono gli insegnamenti, i laboratori e i moduli didattici (**nel seguito "incarichi didattici"**) per cui è necessario provvedere alla relativa copertura, tenendo conto dell'assegnazione dei fondi appositamente stanziati da parte degli Organi di Governo. Successivamente, in accordo con i Dipartimenti, stabiliscono per ciascun insegnamento le modalità di copertura.
- 2) I Dipartimenti attribuiscono l'impegno-incarico istituzionale e l'eventuale ulteriore impegno- incarico addizionale, come definiti nel Regolamento sull'impegno didattico del personale docente dell'Ateneo, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 3.
- 3) Per attività di insegnamento o laboratorio di alta qualificazione e ai sensi dell'art. 23 - comma 1 della Legge 240/2010, i Dipartimenti possono proporre alle Scuole affidamenti diretti da attribuire ad esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 4.
- 4) Qualora permangano ulteriori incarichi didattici non attribuiti, le Scuole procederanno alla predisposizione dei bandi, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 5.

Art. 3

Attribuzione di incarichi di insegnamento e/o laboratorio per impegno-incarico istituzionale, addizionale e a titolo gratuito ai docenti di ruolo

- 1) Ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori a tempo determinato del Politecnico di Milano ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, sono attribuiti incarichi didattici, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento sull'impegno didattico del personale docente di Ateneo. La copertura istituzionale viene integrata con una a titolo oneroso nei casi contemplati all'art. 7 del suddetto Regolamento e il relativo corrispettivo viene erogato a titolo di retribuzione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del "Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità", erogata in due tranche di pari entità, in acconto e a saldo. L'eventuale retribuzione aggiuntiva è condizionata alla compilazione e validazione della dichiarazione dell'impegno didattico, i professori di I e II fascia sono tenuti ad un impegno didattico di almeno 350 ore/anno se a tempo pieno e almeno 250 ore/anno se a tempo definito per le attività previste dal comma 1 dell'art.4 del regolamento dell'impegno didattico vigente. Gli RTDa, RTDb e gli RTT sono tenuti ad un impegno didattico di 350 ore/anno se a tempo pieno e di 200 ore/anno se a tempo definito per le attività previste dal comma 1 dell'art.4 del regolamento dell'impegno didattico vigente. Qualora l'impegno non risulti assolto l'importo già corrisposto dovrà essere restituito.
- 2) Ai professori e ai ricercatori dell'Ateneo o di altre Università italiane, verificata la loro disponibilità ad assumere l'incarico, possono essere affidati insegnamenti, laboratori e moduli a titolo gratuito, quando previsto nella programmazione didattica

della Scuola.

Art. 4

Incarichi Diretti

- 1) Al fine di provvedere all'assegnazione di titolarità o co-titolarità degli incarichi didattici inseriti nella programmazione didattica, possono essere stipulati contratti, a titolo gratuito o oneroso, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
- 2) I contratti di cui al precedente comma sono stipulati dal Rettore su proposta del Dipartimento o della Scuola, previa iniziale verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti da parte del Nucleo di Valutazione.
- 3) L'elenco dei docenti assegnatari dei contratti diretti è comunicato al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico.

Art. 5

Conferimento di incarichi didattici tramite bando

- 1) Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, fermo restando quanto stabilito all'art.3, gli incarichi didattici possono altresì essere conferiti:
 - a) mediante decreto di affidamento (AFFIDAMENTO) a professori di I e II fascia, ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato, personale tecnico amministrativo, dirigenti del Politecnico di Milano e al personale docente di altre Università;
 - b) mediante stipula di contratti di diritto privato (CONTRATTO), a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
- 2) Nel caso in cui il soggetto destinatario di incarichi di cui al comma 1 a), individuato ai sensi dei successivi articoli, sia un dipendente tecnico o amministrativo o un dirigente del Politecnico di Milano, il relativo corrispettivo viene erogato a titolo di compenso accessorio.
- 3) Gli incarichi didattici, di cui ai commi 1 a) e 1 b), sono affidati mediante procedura comparativa che consiste in una valutazione dei titoli scientifici e professionali e delle competenze possedute.
- 4) Le procedure di cui al comma precedente sono attivate dalle Scuole e sono disciplinate da uno o più bandi in cui dovranno essere indicati, per insegnamento/i per i quali è richiesta la copertura:
 - la denominazione dell'incarico didattico, il relativo settore scientifico-disciplinare e il numero dei crediti formativi;
 - il compenso lordo onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione e/o i criteri per la sua determinazione secondo quanto stabilito al comma 6 dell'art. 3 del Regolamento sull'impegno didattico del personale docente di Ateneo;
 - i criteri ed i parametri in base ai quali verrà effettuata la valutazione comparativa, che dovranno comprendere la valutazione di eventuali incarichi didattici svolti presso il Politecnico di Milano;
 - le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 14 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale della Scuola;
 - le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso avverso i risultati.
- 5) Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Ufficiale e sul sito istituzionale della Scuola per almeno 30 giorni.
- 6) Saranno oggetto di valutazione ai fini della selezione purché pertinenti all'attività didattica oggetto del bando:
 - precedenti esperienze didattiche, valorizzando in particolare quelle svolte presso il

- Politecnico di Milano negli ultimi 3 anni;
- l'esperienza professionale;
 - l'attività di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche;
 - il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione all'esercizio della professione o di titoli equivalenti conseguiti all'estero, certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi, purché pertinenti all'attività didattica da svolgere.
- 7) Alle domande dovrà essere allegata la documentazione richiesta dal bando.

Art. 6

Requisiti per l'ammissione alle procedure di selezione

- 1) Possono accedere alle selezioni cittadini italiani e stranieri in possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, o titoli equivalenti, anche conseguiti all'estero, o di un adeguato curriculum professionale.
- 2) I cittadini extra UE dovranno essere in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni e stipulare contratti di diritto privato:
 - a) coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal codice penale, o che abbiano procedimenti penali pendenti;
 - b) coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il 4° grado compreso con un componente della Giunta della Scuola che ha emanato il bando, il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Commissione giudicatrice

- 1) Le procedure selettive sono svolte da una o più commissioni nominate dalla Scuola che ha emanato il bando e sono composte da almeno tre professori ordinari o associati, anche esterni all'Ateneo.
- 2) La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nel bando, una graduatoria di merito per ognuno degli incarichi didattici banditi tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli da ciascun candidato.
- 3) Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.
- 4) Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Preside della Scuola che ha emanato il bando e resi pubblici all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo (o della Scuola).
- 5) Gli incarichi didattici vengono conferiti, a parità di valutazione, secondo le seguenti precedenze:
 - a) a professori di I e II fascia, ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo del medesimo settore scientifico disciplinare;
 - b) a docenti di ruolo di altre università del medesimo settore scientifico-disciplinare;
 - c) a professori di I e II fascia, ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo di altro settore scientifico-disciplinare;
 - d) a docenti di ruolo di altre università di altro settore scientifico-disciplinare;
 - e) al personale tecnico amministrativo e ai dirigenti del Politecnico di Milano;
 - f) a candidati esterni.

Nel caso in cui venga presentata un'unica domanda da parte di un docente universitario del medesimo settore scientifico-disciplinare di quello indicato nel bando, la Scuola procederà direttamente a deliberare l'affidamento dell'incarico, previa verifica dell'idoneità a ricoprire l'incarico.

Art. 8

Stipula e rinnovo dei contratti e degli affidamenti

- 1) I contratti di didattica di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore ed hanno durata di un anno accademico. Possono essere rinnovati, ad insindacabile giudizio della Scuola e/o del Dipartimento, previa verifica del perdurare dell'esigenza didattica e della valutazione positiva dell'attività svolta nel precedente anno accademico, sino ad un massimo di 5 anni accademici consecutivi. Possono altresì essere restipulati con nuove condizioni economiche, sempre entro il limite massimo dei 5 anni accademici, purché relativi a
titolarità o co-titolarità di incarichi didattici dello stesso SSD, indipendentemente dal valore dei CFU, dal Corso di Studi offerente, dal titolo dell'incarico e dalla Scuola
- 2) I contratti di didattica e gli affidamenti di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento sono stipulati dal Direttore Generale o suo delegato ed hanno la durata di un anno accademico. Possono essere rinnovati ad insindacabile giudizio della Scuola, previa verifica del perdurare dell'esigenza didattica e della valutazione positiva dell'attività svolta nel precedente anno accademico, sino ad un massimo di 5 anni accademici consecutivi.
- 3) Il compenso dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2 segue le regole del comma 6 dell'art. 3 del Regolamento sull'impegno didattico del personale docente di Ateneo, con una tariffa oraria definita dal Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per altre misure specifiche approvate dal Consiglio di amministrazione.
- 4) Nei contratti dovranno essere indicati: l'anno accademico di riferimento, l'insegnamento e/o laboratorio e/o moduli didattici da svolgere e le attività collegate, nonché il compenso e le modalità della sua determinazione secondo quanto stabilito all'art. 3 comma 6 del Regolamento sull'impegno didattico del personale docente di Ateneo.
- 5) La stipula dei contratti di diritto privato per attività di insegnamento non produce diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
- 6) I titolari dei contratti di diritto privato possono fregiarsi del titolo di professore a contratto, limitatamente alla durata della prestazione presso il Politecnico di Milano.
- 7) I titolari dei contratti di diritto privato sono legittimati ad iniziare la propria attività presso le sedi dell'ateneo a condizione che abbiano sottoscritto il contratto.

Art. 9

Diritti e doveri – Cessazione dell'incarico

- 1) I soggetti titolari di incarichi didattici di cui ai precedenti artt. 4 e 5 del presente Regolamento hanno gli stessi diritti e doveri di carattere didattico dei docenti universitari di ruolo.
- 2) L'impegno didattico comprende, oltre all'erogazione di tutte le attività didattiche previste a bando, anche lo svolgimento delle relative verifiche dell'apprendimento (prove in itinere, appelli d'esame, etc.) e il ricevimento studenti, nelle forme stabilite dalle Scuole.
- 3) I soggetti titolari di incarichi didattici possono fare parte di commissioni di Laurea e possono essere relatori e/o correlatori di tesi secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo degli esami di Laurea e Laurea Magistrale. Partecipano inoltre ai Consigli di Corso di Studio senza diritto di voto.
- 4) I soggetti titolari di incarichi didattici sono tenuti alla compilazione di un registro delle attività didattiche su cui verranno annotate le attività svolte. Al termine del corso, il registro dovrà essere inviato alla Scuola, con le modalità previste dall'Ateneo, quale certificazione dell'avvenuto svolgimento dell'incarico, anche ai fini del pagamento del compenso ove previsto.

- 5) Il pagamento degli incarichi didattici, ove previsto, è erogato a saldo in seguito alla validazione del registro.
- 6) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti, nei casi di giusta causa, per tale intendendosi una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, l'affidamento potrà essere revocato con decreto del Direttore Generale/Rettore previa delibera motivata della Scuola/Dipartimento.
- 7) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili ai contratti di diritto privato stipulati dall'Ateneo ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, nei casi di giusta causa, per tale intendendosi una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, l'Ateneo potrà recedere con effetto immediato dal contratto con provvedimento del Direttore Generale/Rettore.
- 8) A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini dell'applicazione dei punti 6 e 7 che precedono, costituiscono giusta causa di revoca e/o recesso:
 - a) l'ingiustificato mancato o ritardato inizio di attività;
 - b) l'ingiustificata sospensione dell'attività;
 - c) l'impossibilità a svolgere l'incarico per causa imputabile all'incaricato;
 - d) la sussistenza (anche sopravvenuta) di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 382/80 e/o da altre disposizioni di legge;
 - e) le violazioni al Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;
 - f) la violazione dei doveri previsti nel presente Regolamento posti a carico dell'titolare dell'incarico;
 - g) gravi inadempimenti agli obblighi a carico del titolare dell'incarico derivanti dall'affidamento e/o dal contratto;
 - h) la sopravvenienza delle circostanze di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) e b) del presente Regolamento.
- 9) Il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti in caso di disattivazione dell'insegnamento da parte della Scuola.
- 10) Non costituisce incompatibilità la partecipazione alle attività di ricerca svolte presso le strutture universitarie in cui operano gli incaricati.
- 11) L'incarico di professore a contratto presso il Politecnico di Milano è incompatibile con lo status di studente iscritto al dottorato di ricerca o a scuola di specializzazione.
- 12) Gli incarichi a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni possono essere attribuiti da parte del Politecnico di Milano, previa dichiarazione da parte dell'interessato dell'assenza di obbligo di rilascio di autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione di appartenenza, o in caso contrario, previa presentazione di tale autorizzazione.
- 13) Ai Ricercatori a tempo indeterminato titolari di affidamento viene attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono insegnamenti, laboratori, moduli didattici. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto le attività di cui sopra.

Art. 10

Conferimenti di incarichi di supporto alla didattica e di tutorato didattico

- 1) Per attività di **Supporto alla Didattica** si intende: progettazione ed erogazione di contenuti didattici (Didattica Assistita Integrativa), supporto all'organizzazione e alla gestione dell'insegnamento/laboratorio, interazione con gli studenti.
- 2) Per attività di **Tutorato Didattico** si intende affiancamento e sostegno agli studenti nelle attività didattiche.
- 3) In attuazione della programmazione didattica, i Dipartimenti affidano le attività di

supporto alla didattica prioritariamente ai ricercatori a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato, sentiti gli interessati.

- 4) Successivamente, ulteriori attività di supporto alla didattica e le attività di tutorato didattico saranno assegnate mediante procedura comparativa consistente in una valutazione dei titoli scientifici e professionali e delle competenze possedute.
- 5) Le procedure di supporto alla didattica sono attivate dai Dipartimenti e le procedure di tutorato didattico sono attivate dai Dipartimenti, dalle Scuole o dai Poli Territoriali; entrambe sono disciplinate da apposito bando in cui dovranno essere indicati:
 - a) l'insegnamento o il settore scientifico-disciplinare a cui l'attività di supporto alla didattica o di tutorato didattico si riferisce;
 - b) la tipologia delle attività di supporto alla didattica o di tutorato didattico correlate all'incarico da conferire;
 - c) il numero minimo di ore e il relativo compenso omnicomprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione;
 - d) i criteri ed i parametri in base ai quali verrà effettuata la valutazione comparativa;
 - e) i termini per la presentazione delle domande.
- 6) I candidati dovranno presentare la documentazione richiesta dal bando.
- 7) Il bando sarà pubblicato, all'Albo Ufficiale e sul sito istituzionale del Dipartimento, della Scuola, o del Polo Territoriale per almeno 14 giorni naturali per gli incarichi di cui al presente articolo.

Art. 11

Requisiti per accedere alle selezioni per gli incarichi di cui all'Art. 10

- 1) Possono accedere alle selezioni cittadini italiani e stranieri in possesso della laurea triennale, della laurea magistrale o titoli equivalenti, anche conseguiti all'estero, o di un adeguato curriculum professionale.
- 2) I cittadini extra UE dovranno essere in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, o che abbiano procedimenti penali pendenti;
 - b) coloro i quali hanno un rapporto di parentela o di affinità entro il 4° grado compreso con un Professore di I o di II fascia del Dipartimento che ha emanato il bando, il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il 4° grado compreso con un componente della Giunta della Scuola, o del Consiglio di riferimento del Polo Territoriale, che ha emanato il bando, il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Commissione giudicatrice per gli incarichi di cui all'Art. 10

- 1) Il Dipartimento, la Scuola o il Polo Territoriale nominerà una o più Commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa dei candidati, ciascuna composta da almeno tre professori ordinari e/o associati e/o ricercatori dell'Ateneo.
- 2) Costituiranno titolo preferenziale per la valutazione comparativa:
 - a) il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione all'esercizio della professione o di titoli equivalenti conseguiti all'estero;
 - b) essere titolare di un assegno di ricerca o contratto equivalente, o iscritto a un corso di

- dottorato;
- c) aver svolto precedente attività di supporto alla didattica o di tutorato didattico presso il Politecnico di Milano o altro Ateneo, riferita a insegnamenti, laboratori o moduli didattici di cui al bando negli ultimi 3 anni;
 - d) aver maturato esperienze professionali su argomenti attinenti alla collaborazione didattica oggetto del bando.
- 3) La Commissione redigerà una graduatoria di merito, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nel bando.
 - 4) Gli atti della procedura selettiva sono approvati dal Direttore del Dipartimento, dal Preside della Scuola o dal Prorettore delegato di Polo e la graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento o della Scuola.
 - 5) In caso di rinuncia dell'interessato, il Dipartimento, la Scuola o il Polo Territoriale assegnerà l'incarico scorrendo la graduatoria di merito.
 - 6) Nel caso in cui venga presentata un'unica domanda da parte di un docente universitario del medesimo settore scientifico-disciplinare di quello indicato nel bando, la Scuola, il Dipartimento o il Polo Territoriale procederà direttamente a deliberare l'affidamento dell'incarico, previa verifica dell'idoneità a ricoprire l'incarico.
 - 7) Nel caso in cui venga presentata un'unica domanda da parte di un candidato non appartenente ai ruoli universitari la commissione esprime un giudizio di idoneità.

Art. 13

Stipula e rinnovo degli incarichi di cui all'Art. 10

- 1) I contratti di diritto privato per il conferimento di incarichi di cui all'art. 10 del presente Regolamento sono stipulati dal Direttore di Dipartimento, dal Dirigente dell'Area Didattica o dal Prorettore di Polo. Nei contratti dovranno essere indicati, tra l'altro: l'anno accademico di riferimento; le attività di supporto alla didattica o di tutorato didattico indicate nel bando; il compenso previsto.
- 2) Gli incarichi di supporto alla didattica e di tutorato didattico conferiti ai sensi dell'Art. 10 del presente Regolamento sono rinnovabili, ad insindacabile giudizio della Scuola/Dipartimento/Polo Territoriale, per un periodo massimo di cinque anni accademici consecutivi, previa verifica del perdurare dell'esigenza didattica e della valutazione positiva espressa dal docente responsabile dell'attività svolta nell'anno accademico precedente.
- 3) La stipula di contratti non produce diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
- 4) Ai soggetti titolari di incarico di attività di supporto alla didattica o di tutorato didattico di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità secondo le prescrizioni indicate nell'Art. 14 del presente Regolamento.

Art. 14

Diritti e doveri - Incompatibilità degli incarichi di cui all'Art. 10 - Cessazione

- 1) I titolari dei contratti di supporto alla didattica e di tutorato didattico garantiscono lo svolgimento delle attività previste, coordinandole con il programma delle attività formative del corso di studio.
- 2) Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti dagli Organi Accademici e delle relative coperture economiche all'uopo assegnate.
- 3) Ai fini della corresponsione del compenso, il soggetto incaricato di cui al comma 1 dovrà far validare dal Docente responsabile il registro delle attività didattiche o il modulo di fine attività per attestare il regolare svolgimento delle attività assegnate.
- 4) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili ai contratti

stipulati dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, nei casi di giusta causa, per tale intendendosi una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, l'Ateneo potrà recedere con effetto immediato dal contratto con provvedimento del Direttore del Dipartimento su richiesta motivata del Docente responsabile dell'insegnamento laboratorio, del modulo didattico per incarichi di supporto alla didattica e tutorato didattico, o con provvedimento del Dirigente dell'Area Didattica/Prorettore di Polo per incarichi di tutorato didattico attivati dalle Scuole/Poli Territoriali. costituiscono giusta causa di revoca e/o recesso:

- a) l'ingiustificato mancato o ritardato inizio di attività;
 - b) l'ingiustificata sospensione dell'attività;
 - c) l'impossibilità a svolgere l'incarico per causa imputabile all'incaricato;
 - d) la sussistenza (anche sopravvenuta) di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 382/80 e/o da altre disposizioni di legge;
 - e) le violazioni al Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;
 - f) la violazione dei doveri previsti nel presente Regolamento posti a carico dell'titolare dell'incarico;
 - g) gravi inadempimenti agli obblighi a carico del titolare dell'incarico derivanti dall'affidamento e/o dal contratto;
 - h) la sopravvenienza delle circostanze di cui all'art. 11, comma 3 lett. a) b) c)
- 5) I contratti di supporto alla didattica cessano di produrre qualsivoglia effetto tra le parti in caso di disattivazione dell'insegnamento da parte delle Scuole.

Art. 15

Trattamento previdenziale e assicurativo

- 1) Ai contratti di diritto privato si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 - commi 26 e seguenti della Legge 08.08.1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il Politecnico di Milano provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei propri docenti e dei professori a contratto nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 16

Entrata in vigore e norme transitorie e finali

- 1) Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.
- 2) Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° aprile 2024 e trova applicazione per gli incarichi posti in essere a partire dall'anno accademico 2024/2025. Per gli incarichi afferenti l'a.a. 2023/2024, anche se successivi al 1° aprile 2024 trova applicazione il precedente Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e di supporto alla didattica, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 3982 del 29 maggio 2019.
- 3) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

IL RETTORE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.